

Pubblicazione di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio sono la formalità che deve precedere il matrimonio, sia civile che religioso, atta a comprovare che non ci sono impedimenti alla celebrazione dello stesso. La richiesta deve essere fatta dai futuri sposi o da un loro procuratore presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi.

Quando

E' indispensabile che gli interessati contattino l' Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo (almeno tre mesi prima) rispetto alla data prevista per il matrimonio.

Requisiti

- ❖ Maggiore età;
- ❖ Per le donne che abbiano contratto un precedente matrimonio è requisito necessario che siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento dello stesso o dalla data di vedovanza. Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni;
- ❖ Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
- ❖ Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune.

Documenti da presentare

- ❖ Fotocopia della carta d'identità degli sposi;
- ❖ Una marca o più marche da bollo telematiche secondo gli importi correnti;
- ❖ La richiesta del Parroco o del Ministro di culto se si tratta di un matrimonio religioso;
- ❖ Per i cittadini stranieri nulla osta al matrimonio (ex art.116 del Codice Civile) o il certificato di capacità matrimoniale o altra certificazione equipollente, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.

Gli ulteriori documenti necessari vengono acquisiti direttamente dall'Ufficio di Stato Civile. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, previo appuntamento, gli sposi si presenteranno personalmente all' Ufficiale di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

Durata dell'affissione

La pubblicazione rimane affissa per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio online

- Straniero/a maggiorenne adottato da cittadini italiani o figlio legittimo maggiorenne di straniero/a naturalizzato che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Stranier/a che ha prestato servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano per almeno 5 anni
- Straniero/a che abbia almeno uno dei genitori o un ascendente fino al secondo grado cittadino/a per nascita, che risieda legalmente in Italia per almeno 3 anni;
- Straniero/a nato/a in Italia, che vi risieda legalmente da almeno 3 anni;
- Straniero/a che abbia reso eminenti servizi all'Italia o quando ricorra eccezionale interesse dello Stato, senza termine di tempo.

La domanda di acquisto della cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura di Varese, se la residenza è in Italia, o all'Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all'estero (per informazioni visitare il sito web della Prefettura di Varese).

www.prefettura.it/varese/contenuti/11896.htm

La dichiarazione e la prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'ufficiale di stato civile del comune dove il/la dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, solo a seguito della notifica del decreto di cittadinanza. In caso di residenza all'estero, la dichiarazione è resa davanti all'autorità diplomatica o consolare.

Riconoscimento cittadinanza "iure sanguinis"

I/Le discendenti/e di cittadini/e italiani/e nati all'estero, in presenza di possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, oltre ad essere cittadini/e stranieri/e "iure soli", hanno per discendenza paterna, o anche materna, diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (a partire dal 1 gennaio 1948).

L'istanza di riconoscimento deve essere rivolta, previa iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, al Sindaco del comune dove l'interessato/a ha stabilito la residenza, oppure, se residente all'estero, al Consolato italiano competente.